

Fare impresa

Legislazione nazionale e normativa per l'artigianato

La legislazione nazionale riconosce al settore dell'artigianato uno status particolare, definendo, con l'emanazione della Legge 8 agosto 1985 n. 443 (legge che ha sostituito la prima legge di settore del 25 luglio 1956 n. 860) “**Legge Quadro per l'Artigianato**”, i requisiti soggettivi, in capo all'imprenditore artigiano, e quelli oggettivi dell'impresa.

È istituito un Albo Provinciale delle Imprese Artigiane (A.I.A.) al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese in possesso dei requisiti previsti dalla legge. È inoltre stabilito che solo le imprese iscritte all'Albo possano utilizzare denominazioni, marchi od insegne in cui ricorrano riferimenti all'artigianato; in ogni caso l'iscrizione è condizione necessaria per la concessione di agevolazioni a favore dell'impresa artigiana.

La normativa nazionale definisce e disciplina gli organi di autogoverno della Categoria, stabilendo la costituzione in ogni capoluogo di provincia di una Commissione Provinciale per l'Artigianato (C.P.A.) e di una Commissione Regionale per l'Artigianato (C.R.A.) in ogni capoluogo di regione. È demandata alle regioni la competenza di stabilire le norme che, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione nazionale, disciplinino il comparto nell'ambito del proprio territorio.

Spetta, quindi, alle regioni la competenza di stabilire le norme relative all'elezione dei componenti, all'organizzazione e al funzionamento delle C.P.A., responsabili della tenuta degli Albi Artigiani e dell'accertamento dei requisiti per l'iscrizione, la modifica o la cancellazione delle imprese nell'A.I.A.; nonché delle C.R.A. che, oltre a compiti di svolgimento di ricorsi per decisioni prese dalle C.P.A., ha funzioni di documentazione, indagine, rilevazione statistica e formulazione di pareri in merito alla programmazione regionale in materia d'artigianato.

La legge italiana prevede la presenza di aziende artigiane in molti comparti produttivi: condizione richiesta è che nell'azienda sia presente il titolare e sia occupato direttamente nel processo produttivo. La tipologia delle aziende artigiane si differenzia da quelle più propriamente industriali per una serie di variabili giuridiche ed economiche, tra cui evidenziamo: forma giuridica e dimensione dell'impresa, numero di occupati (non può essere più di 22 nei settori manifatturieri tradizionali e possono raggiungere i 40 dipendenti se l'attività è di tipo artistico) e tipo di lavorazione, che pur non essendo obbligatoriamente solo di tipo manuale, raramente prevede un processo produttivo che richieda una divisione del lavoro molto parcellizzata.

Requisiti soggettivi: la definizione di imprenditore artigiano

L'art. 2 della Legge n. 443/85 definisce giuridicamente l'imprenditore artigiano quale titolare dell'impresa, che esercita personalmente e professionalmente l'attività, assumendone la piena responsabilità, gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione, nonché prestando il proprio lavoro, anche manuale, **in misura prevalente** nel processo produttivo.

È in questo modo riconosciuta al titolare una soggettività giuridica autonoma e ribadita l'essenzialità della sua partecipazione diretta al lavoro.

La particolarità dell'imprenditore artigiano, pertanto, consiste nello svolgere in prima persona, pur con l'eventuale ausilio di personale dipendente, il lavoro all'interno della sua impresa. Anche l'attività di direzione del personale dipendente, intesa come momento di gestione operativa dello stesso, può rientrare tra il concetto di lavoro manuale. Lo stesso imprenditore può essere titolare di una sola impresa artigiana, mentre può essere socio in altre società.

Requisiti oggettivi: la definizione di impresa artigiana

Se l'art. 2 della Legge quadro traccia le caratteristiche dell'imprenditore artigiano, gli artt. 3 e 4 definiscono le particolarità dell'impresa.

È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di:

- **produzione di beni**, anche semilavorati (es. costruzioni edili, pasticceria, orafo);
- **prestazione di servizi** (es. idraulico, parrucchiera, estetista, restauratore).

Sono invece **escluse**:

- le attività agricole;
- le prestazioni di servizi commerciali;
- l'intermediazione nella circolazione dei beni;
- la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Nel caso in cui queste ultime attività dovessero essere svolte in maniera strumentale ed accessoria all'esercizio dell'attività artigiana, l'impresa può essere considerata iscrivibile all'A.I.A., in sostanza è introdotto il principio della prevalenza: l'attività artigianale svolta dall'imprenditore deve essere l'attività principale svolta dall'imprenditore stesso.

Dove può svolgersi l'impresa artigiana

L'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana, ma è possibile avere una o più unità locali nelle quali svolgere, in modo decentrato, una o più fasi del processo produttivo o di lavorazione dell'impresa.

L'impresa artigiana può svolgersi:

- in un luogo fisso;
- presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci;

- in appositi locali o altra sede designata dal committente;
- in forma ambulante.

Le forme giuridiche possibili per assumere la qualifica di impresa artigiana sono:

- Ditta Individuale;
- S.N.C.;
- S.A.S.;
- S.R.L. ed S.R.L. Unipersonale;
- cooperative, consorzi e società consortili.

Le società artigiane

L'art. 3 della Legge n. 443/85 definisce i tipi di società che possono rientrare nell'artigianato:

- **società in nome collettivo (S.N.C.):** per assumere la qualifica di impresa artigiana le società in nome collettivo devono rispettare la regola che la maggioranza dei soci, uno nel caso di società costituita solo da due soci, devono lavorare anche manualmente nel processo produttivo dell'azienda;
- **società cooperativa op. piccola società cooperativa.**

Inoltre, con l'approvazione della Legge n. 133 del 20 maggio '97, che ha modificato l'art. 3 della Legge n. 443/85, anche le Società a Responsabilità Limitata Unipersonale (S.R.L.U.) e le Società in Accomandita semplice (S.A.S.) sono obbligate ad iscriversi all'Albo delle Imprese Artigiane, qualora i soci siano in possesso dei requisiti soggettivi e l'impresa di quelli oggettivi.

I requisiti fondamentali per l'iscrizione di dette società all'A.I.A. sono:

- **per le S.R.L.U.:** possesso da parte dell'unico socio dei requisiti indicati nell'art. 2 della Legge n. 443/85. Incompatibilità del socio unico artigiano di essere socio di altra S.R.L.U. o socio accomandatario di altra S.A.S. anche non artigiane.
- **per le S.A.S.:** tutti i soci accomandatari (soci partecipanti) devono svolgere in prevalenza lavoro personale anche manuale nel processo produttivo ed essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 della Legge. Non sono considerati i soci accomandanti. I soci accomandatari artigiani non possono essere soci di altra S.R.L.U. o accomandatari di altra S.A.S.

Le società a responsabilità limitata pluripersonali (S.R.L.), se in possesso dei requisiti di legge, hanno la facoltà di scegliere se iscriversi all'Albo delle Imprese Artigiane, ed assumere la qualifica artigiana.

Rimangono ancora escluse le:

- società in accomandita per azioni (S.a.P.a.);
- società per azioni (S.p.A.).

Collaboratore artigiano

Il titolare nello svolgimento della sua attività, oltre che dai dipendenti, può essere affiancato da una particolare figura chiamata appunto "collaboratore". Le caratteristiche di questo soggetto sono

definite dall'art. 2, Legge 4 luglio 1959 n. 463, che considera tali i familiari del titolare che lavorano abitualmente e prevalentemente nell'azienda.

Non è richiesta per il collaboratore la partecipazione manuale al processo produttivo dell'azienda; egli però deve, obbligatoriamente, avere un rapporto di parentela con il titolare artigiano.

Il titolare dell'impresa è tenuto anche al pagamento dei contributi dovuti per i collaboratori, salvo il diritto di rivalsa.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 485 del 29.12.92, oltre a dichiarare l'illegittimità del secondo comma dell'art. 2, laddove sono elencati i gradi di parentela previsti per il collaboratore, ha stabilito che la nuova griglia sia quella prevista dall'art. 230/bis del Codice Civile.

Pertanto sono assoggettabili all'obbligo assicurativo i parenti sino al terzo grado, nonché gli affini entro il secondo grado del titolare dell'impresa.

Limiti dimensionali

Per essere qualificata come artigiana, un'impresa non può superare certi limiti dimensionali.

L'art. 4 della Legge 443/85 stabilisce che un'impresa, per essere considerata artigiana, deve rispettare determinati limiti dimensionali, relativamente al numero dei suoi occupati, che variano in base al settore d'attività.

Questi sono così articolati:

tipo di attività	numero massimo dipendenti con unità aggiuntive (di cui apprendisti)	espansione massima di apprendisti
aziende che non producono in serie	18 (9)	fino a 22 dip.
aziende che producono in serie con processo non del tutto automatizzato	9 (5)	fino a 12 dip.
aziende appartenenti a settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura (come elencati dal D.P.R. n. 537/64)	32 (16)	fino a 40 dip.
aziende di trasporto	8 (0)	-----
aziende edili	10 (5)	fino a 14 dip.

È concesso il superamento dei valori sopra riportati fino ad un massimo del 20% e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno.

Occorre, in ogni modo, considerare che **ai fini del calcolo dei limiti dimensionali sopra indicati non sono computati:**

- per un periodo di due anni gli apprendisti qualificati presso la stessa azienda e da questa mantenuti in servizio;
- i lavoratori a domicilio di cui alla Legge 877/73, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
- i dipendenti con contratto di formazione;
- i portatori di handicap, fisici, psichici o sensoriali.

Invece **sono computati:**

- i familiari dell'imprenditore, anche se solo partecipanti all'impresa familiare ai sensi dell'art. 230/bis del c.c., quando esercitano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
- i soci, tranne uno, che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
- i dipendenti qualunque sia l'attività da essi svolta.

Distinzione tra lavoro in serie e non in serie

In premessa va precisato che la presenza di fasi meccanizzate e/o automatizzate nel processo produttivo di per sé non implica necessariamente la sussistenza di una lavorazione in serie, ma quest'ultima dipende da un complesso di elementi e di circostanze che devono concorrere nell'ambito del singolo processo produttivo preso in esame.

La Giurisprudenza ha stabilito che la definizione di lavorazione in serie va intesa non con riferimento alle caratteristiche del prodotto, ma con riferimento al sistema di produzione, nel senso che si ha prodotto in serie quando sia determinante l'uso della macchina e minimo l'intervento dell'uomo.

Pertanto, si ha lavorazione non in serie quando viene a risultare prevalente, in senso tecnico e funzionale, la partecipazione ed il lavoro degli addetti rispetto alle attrezzature ed alle strumentazioni, anche in presenza di macchinari tecnologicamente avanzati con elevati gradi di meccanizzazione e automazione. È quindi considerata la centralità della risorsa umana.

Per identificare una lavorazione in serie devono sussistere i seguenti criteri concorrenti e non alternativi:

- una successione ordinata e continua di fasi nel processo produttivo, tecnicamente autonome, ma legate tra di loro, in funzione di un risultato produttivo conforme ad un modello;
- il processo produttivo deve essere scomponibile in una successione permanente di fasi di lavorazione tecnicamente autonome, effettuate mediante macchine ed operai diversi, ma

funzionalmente legate fra di loro e deve essere ricomponibile alla conclusione del ciclo per la produzione del prodotto finito;

- le medesime circostanze di lavoro, (tempo, ambiente e modalità tecniche, compreso l'uso dei macchinari ed attrezzature) devono essere predisposte stabilmente in una successione ordinata e continua di identiche operazioni.

Si può quindi definire lavorazione in serie non del tutto automatizzata quando nel processo produttivo, le singole fasi di lavorazione non risultino totalmente automatizzate (supra), ma lo siano solo in parte. Comunque eventuali contenziosi sull'argomento devono essere chiariti ricorrendo alla C.P.A. competente.

Svolgimento attività plurime

I casi possono essere di due tipologie:

- svolgimento di attività mista di artigianato e di commercio;
- svolgimento di due attività di natura artigiana nella medesima impresa (attività promiscua).

Con riferimento alla prima ipotesi, va osservato che, laddove l'attività commerciale risulti complementare rispetto a quella artigiana prevalente, non esiste preclusione per l'impresa di ottenere il riconoscimento di qualifica artigiana; sempre che le due attività possano essere svolte senza compromettere il principio della prevalenza della partecipazione professionale e personale del titolare dell'impresa artigiana rispetto all'organizzazione del processo produttivo.

Nella seconda ipotesi considerata, esercizio di due attività riconducibili alla qualifica artigiana nella medesima impresa da parte dello stesso titolare, occorre stabilire, anche in questo caso, se la prevalenza della partecipazione professionale e personale del titolare dell'impresa rispetto all'organizzazione del processo produttivo relativo alle due attività esercitate possa essere realmente salvaguardata e mantenuta. Per applicare criticamente il principio in esame occorre fare riferimento alla natura delle due attività ed alla loro eventuale integrazione e/o affinità.

L'attività di vendita

L'impresa artigiana, così come previsto dall'art. 5 della Legge n. 443/85, può vendere nei locali di produzione, o ad essi contigui, beni di produzione propria, senza rientrare per questo nella disciplina del Commercio.

La stessa esenzione è applicata nel caso in cui l'artigiano fornisca al suo committente il materiale strettamente necessario per la fornitura del servizio o per l'esecuzione dell'opera.

Diversamente, se l'attività di vendita rientra nella normativa commerciale per mantenere la qualifica di impresa artigiana l'attività commerciale non deve essere prevalente rispetto a quella artigiana. La prevalenza è definita considerando l'impresa nel suo complesso, con particolare riguardo al tempo che il titolare e i suoi dipendenti dedicano all'una o all'altra attività.

Mostre-esposizioni

L'esposizione dei propri prodotti in vetrine o bacheche in un luogo diverso da dove avviene la produzione, o comunque non contiguo, non necessita di particolari norme autorizzatorie se questi locali sono chiusi al pubblico e non è esercitata la vendita.

Nel caso le merci siano collocate in locali adibiti a sala mostra o esposizione aperti al pubblico, in un luogo diverso da dove avviene la produzione, è ipotizzata un'attività di vendita, anche se effettuata attraverso la raccolta di ordinativi, pertanto occorre sottostare alla normativa sul commercio.

Lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura

Individuazione dei settori

Ai sensi dell'art. 1, del D.P.R. n. 288/01, sono considerati mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura tutte le attività individuabili sulla base delle seguenti definizioni:

- **Lavorazioni artistiche**

Sono considerate tali tutte le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica, da questa prendano avvio e qualificazione, nonché le lavorazioni connesse alla loro realizzazioni. Dette attività sono svolte prevalentemente con tecniche di lavorazione manuale, ad alto livello tecnico professionale, anche con l'ausilio di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione interamente in serie; sono ammesse singole fasi meccanizzate e/o automatizzate di lavorazione secondo tecniche innovative e con strumentazioni tecnologicamente avanzate. Rientrano nel settore delle lavorazioni artistiche anche le attività di restauro consistenti in interventi finalizzati alla conservazione, al consolidamento ed al ripristino di beni d'interesse artistico, od appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, etnografico, bibliografico ed archivistico, anche tutelati ai sensi delle norme vigenti. Tutte le attività inerenti la lavorazione di metalli pregiati, pietre dure ed affini rientrano nei settori delle lavorazioni artistiche.

- **Lavorazioni tradizionali**

Sono considerate tali tutte le produzioni e le attività di servizio realizzate secondo tecniche e modalità che si sono tramandate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche in relazione alle necessità ed alle esigenze della popolazione sia residente sia fluttuante nel territorio, tenendo conto di tecniche innovative che ne compongono il naturale sviluppo ed aggiornamento. Tali lavorazioni sono svolte con tecniche prevalentemente manuali, anche con l'ausilio di strumentazioni e di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione integralmente in serie e di fasi automatizzate di lavorazione. Rientrano in questo settore le attività di restauro e di

riparazione di oggetti d'uso. La produzione alimentare tradizionale è quella risultante da tecniche di lavorazione in cui sono riconoscibili gli elementi tipici della cultura locale/regionale, il cui processo produttivo mantiene contenuti e caratteri di manualità e i processi di conservazione, stagionatura e invecchiamento avvengono con metodi naturali.

- **Lavorazioni dell'abbigliamento su misura**

Rientrano nell'abbigliamento su misura le attività di confezione e di lavorazione di abiti, capi, accessori ed articoli di abbigliamento, realizzati su misura e/o sulla base di schizzi, modelli, disegni e misure forniti dal cliente o dal committente, anche nei normali rapporti con le imprese committenti. Tali attività sono svolte secondo tecniche prevalentemente manuali, anche con l'ausilio di strumentazioni e di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione integralmente in serie e di singole fasi automatizzate di lavorazione.

Elenchi dei mestieri

Il D.P.R. n. 288/01 riporta in allegato l'elenco dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, che individua nel dettaglio le attività che, possedendo le caratteristiche sopra descritte, rientrano nel D.P.R. Le attività sono suddivise in XIII categorie generali.

La competenza esclusiva per il riconoscimento delle imprese rientranti in taluno dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, previsti nell'elenco predetto, spetta alla Commissione Provinciale dell'Artigianato che, conseguentemente, delibera sull'accoglimento della domanda e, nel caso, dispone l'iscrizione in una delle tredici categorie previste dagli elenchi.

Ne deriva che nessun imprenditore artigiano possa fregiarsi della qualifica di esercente taluno dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura se non è iscritto all'Albo delle Imprese Artigiane come esercente talune di queste attività.

Per iscriversi a questo specifico elenco di mestieri occorre farne domanda all'Albo delle Imprese Artigiane presentando apposito modulo, corredato da una relazione descrittiva dell'attività esercitata dall'impresa.

Infatti, onde favorire l'iscrizione, è opportuno **allegare alla domanda una descrizione dettagliata dell'attività, del prodotto e del processo produttivo**, enfatizzando in particolar modo tutte quelle caratteristiche che evidenziano i requisiti posseduti dall'impresa (es.: particolari procedure utilizzate nel processo produttivo, prodotti fatti a mano o in serie limitata, esclusività dei materiali utilizzati, brevetti ecc.).

Alla relazione è possibile allegare qualsiasi tipo di documentazione si ritenga utile allo scopo (es.: campione del prodotto, foto, materiale pubblicitario ecc.).

Rispetto alla precedente normativa l'elenco dei mestieri comprende 55 nuove attività, di cui 19 sono inserite nella tabella Alimentaristi, settore rientrante nel gruppo dei mestieri tradizionali.

Vantaggi ed opportunità:

Per le imprese, il riconoscimento di questa specifica qualifica da parte della competente Commissione Provinciale dell'Artigianato è strumento per accedere alle deroghe sui limiti dimensionali previsti dalla Legge n. 443/85 (Legge Quadro per l'Artigianato), a maggiori possibilità di finanziamento, nonché alle iniziative realizzate dall'associazione di categoria ASNAART/CNA.